



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3 – 20057 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007-02/4880004eMailMIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150
C. M.: MIIC886007

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" Via Matteotti, 3 - 20057 Assago (MI) rappresentata legalmente dal dirigente scolastico prof.ssa Antonella Maria Vilella, codice fiscale 97067950150

E

La **COOPERATIVA SOCIALE LULE** – P.I. 031580962 – C.F. 90016220155, con sede legale in Via Novara, 35 20081 Abbiategrasso

PREMESSO

- Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 440 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e dell'autonomia scolastica;
- Che il DL 44 del 1.2.2001 all'art. 40 prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Che I.C. "Margherita Hack" Via Matteotti, 3 - 20057 Assago ha predisposto il PTOF per l'anno sc. 2022/2023 come da delibera n. 34 C.I. del 30/11/2022;
- Che per il Progetto "Mediazione linguistico-culturale" (Arabo/cinese) rivolto agli alunni della scuola primaria/secondaria verrà prevista ed impegnata la spesa in bilancio nel P02.9 progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Visto che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione;
- Accertato che nella scuola non sussiste personale educativo con le specifiche competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;
- Che si rende pertanto necessario per l'a.s. 2022/2023 conferire l'incarico di prestazione d'opera per l'effettuazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1 La committente conferisce incarico alla **COOPERATIVA SOCIALE LULE**, la quale si avvale di mediatori culturali ad effettuare presso la scuola primaria dal 14/12/2022 e con termine approssimativo al 31/05/2023, durata complessiva di 23 ore (20 ore di laboratorio dal 9/1/2023 con una mediatrice araba per un alunno di classe seconda scuola primaria+2 ore di colloquio in lingua araba +1ora di colloquio con un mediatore di lingua cinese per un alunno scuola secondaria);

La **COOPERATIVA SOCIALE LULE** si impegna a prestare la propria collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste sopra esposte nei limiti e con le modalità del presente contratto, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto facendo pervenire all'istituto il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3 – 20057 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007-02/4880004eMailMIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150
C. M.: MIIC886007

2. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in €. 905,63 (€ 37,50+iva 5% ora), comprensivo di ogni e qualsiasi onere, da liquidarsi solo dopo emissione di regolare fattura.
3. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni mezzo raccomandata. La società potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
4. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Comprensivo provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
5. In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.
6. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, sarà competente il Foro di Milano.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
8. Disponibilità di un sostituto per assenze superiori a 15gg.
- 10 Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
- 11 L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 Del D.LGS 196/2003 e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE
COOPERATIVA SOCIALE LULE
Presidente Cooperativa Lule
Mariapia Pierandrei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA